



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 22 del 2018

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
ex art.316 ter comma 2 c.p. in riferimento al Verbale di accertamento, contestazione e notifica
n.° 2018RG111000015 del 07.02.2018 della Guardia di Finanza Tenenza di Modica

II COMMISSARIO

Visto il Verbale di accertamento, contestazione e notifica n.° 2018RG111000015 del 07.02.2018 della Guardia di Finanza -Tenza di Modica, redatto presso gli uffici del medesimo Comando dal M.A. Carmelo CUTRUFO e dall' App. Sc. Giuseppe CASTELLINO (entrambi appartenenti al Reparto anzidetto) nei confronti del Sig. **DI ROSA Giovanni**, nato a Modica il 03.10.1945 ed ivi residente in via Vanella 139, n.° 44/A - C.F.: DRS GNN 45R03 F258I, a seguito di un controllo in materia di Ticket sanitari nell'ambito dei compiti di Polizia Economica Finanziaria, attribuiti dall'art. 2 del D. Lgs 19.3.2001 n.° 68, e della specifica attività istituzionale orientata al contrasto delle frodi perpetrate in danno del Servizio Sanitario Nazionale;

Atteso che dai controlli della documentazione acquisita è emerso che il Sig. **DI ROSA Giovanni**, meglio sopra generalizzato, nella autocertificazione per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, relativa all'anno 2013, resa ai sensi del DPR n.° 445/2000, ha dichiarato di appartenere alla categoria di esenzione ticket E01 riguardante "soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro";

Rilevato che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza risulta che: "nell'anno 2013 il titolare risultava con reddito del nucleo familiare sopra soglia" risultando nell'anno 2012, precedente a quello di riferimento, il reddito del nucleo familiare pari ad €. 36.214,00 sia pur di poco ma superiore al reddito previsto;

Considerato che per quanto sopra accertato il Sig. DI ROSA si è reso responsabile delle violazioni di cui all'art. 76 del DPR n.° 445/2000 in combinato con l'art. 316 ter, comma 2 del c.p., per aver rilasciato dichiarazioni mendaci con l'autocertificazione ed aver indebitamente beneficiato, per sé e per il proprio nucleo familiare, di un contributo erogato dalla Regione Sicilia;

Ritenuto che i verbalizzanti notificavano al Sig.ra DI ROSA Giovanni, in data 7.2.2018 il sopradetto verbale di contestazione della anzidetta violazione, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, quale sanzione applicata in misura ridotta, una somma pari alla terza parte del massimo ($€ 25.822,00 : 3 = € 8.607,33$) o se più favorevole, al doppio del minimo della somma prevista ($€ 5.164,00 \times 2 = 10.328,00$) e tenuto conto che tale sanzione non può superare il triplo del beneficio, che nel caso di specie è pari ad €. 449,64, la somma da pagare con effetto estintivo è pari ad €. 1.348,92 (cioè €. 449,64x3), oltre al pagamento dei ticket alla Azienda Sanitaria provinciale di appartenenza, ovvero di presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Considerato che il Sig. DI ROSA ha inteso presentare in data 08.03.2018 (prot. generale n.° E- 0005916) scritti difensivi in cui fa presente che lo sfioramento di soli 63,00 euro rispetto al limite di reddito per usufruire della esenzione E01 è avvenuto perché collocato in pensione dal 1° settembre 2012 cumulava 8 mesi di stipendio e 4 mesi di pensione per cui ha fatto la dichiarazione senza aver contezza del superamento del reddito complessivo.

Negli scritti fa altresì presente che alcuni dei farmaci, dei quali chiede la detrazione, erano coperti da esenzione illimitata per patologia rilasciata nel 2006 giusta esenzione n.° 2135 per cui alla somma accertata va detratta la somma di €.102.66 per la quale avrebbe comunque usufruito della esenzione;

Rilevato che la violazione accertata è da ascrivere comunque al Sig. Di Rosa Giovanni, in quanto la stessa, a seguito di autocertificazione, ha avuto il riconoscimento della esenzione per reddito (E01) pur non avendone diritto per cui la contestazione di cui al verbale è fondata.



Accertata tuttavia la esistenza di una esenzione per patologia (esenzione n.° 21935 rilasciata il 19.02.2018 cod. 019 riconosciuta dal l.3.2006 come illimitata:) che avrebbe consentito al Sig. Di Rosa di usufruire comunque con esenzione di alcune prestazioni ricevute negli anni di interesse per €. 102,66.

Atteso che da informazioni assunte presso gli uffici ticket risulta che in caso di esistenza di diverse esenzioni ticket il sistema informatico in dotazione ai medici di base considera la esenzione prevalente, nel caso di specie quella per reddito rispetto a quella per patologia, per cui si spiega la indicazione nella prescrizione medica della esenzione per reddito in presenza di quella per patologia della quale l'utente aveva diritto;

Calcolato però che, detratte le somme per ticket rientranti nella esenzione riconosciuta per patologia, la somma effettivamente beneficiata indebitamente si riduce ad €. 346,98 per quanto è possibile evincere dalla documentazione in atti per le prestazioni usufruite dalla stessa dichiarante;

Ritenuto che il Sig. Di Rosa per quanto non abbia consapevolmente fatto una dichiarazione non veritiera si è reso comunque responsabile della stessa per negligenza allo stesso imputabile per cui il suo comportamento va sanzionato;

Considerato però che non risultano precedenti violazioni commesse dal Sig. DI ROSA Giovanni bper cui in applicazione dell'art. 8, comma 4, lett. b) del regolamento Aziendale in materia che così recita: *"Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale"*

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento Aziendale in materia approvato con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP, ai sensi del quale la sanzione minima nel caso in esame, ricalcolata secondo l'importo effettivamente evaso di €. 346,98 è applicabile nella misura corrispondente.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO l'art 316 ter, comma 2 del C.P.

VISTO il D.M. MEF dell'11.12.2009.

VISTA la circolare del 16 ottobre 2015 dell'Assessorato della Salute prot. n.° A.I.3/79197.

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del art. 316 ter c.p. ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato

ORDINA

al Sig., **DI ROSA Giovanni**, nato a Modica il 03.10.1945 ed ivi residente in via Vanella 139, n.° 44/A - C.F.: **DRS GNN 45R03 F258I** il pagamento della somma totale di €. €. 346,98 per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**), ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 316 ter c.p., per la sopra accertata un'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche in ambito sanitario per l'anno 2013 oltre al versamento del ticket non corrisposto.

Ingiunge

Allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 346,98 ed €. 346,98 quale versamento alla ASP di Ragusa dell'importo ticket non corrisposto per un totale di €. 693,96.

Il pagamento della sanzione dovrà avvenire a favore della ASP di Ragusa sul conto **corrente postale n.° 11685971** ovvero con bonifico all'ASP di Ragusa tramite il proprio Tesoriere BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Cod. **IBAN:IT 23T 0100517000000000218700** indicando nella causale il numero di verbale di accertamento e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche tramite PEC: affari.general@pec.asp.rg.it. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata



degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v  notificato:

- al Sig. **DI ROSA Giovanni**, nato a Modica il 03.10.1945 ed ivi residente in via Vanella 139, n.  44/A;
-   affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si d  comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Guardia di Finanza Compagnia di Modica C.so Umberto I, n.  308 - PEC: *rg1110000p@pec.gdf.it*)

Si fa presente che avverso il presente atto   possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.

E' data facolt  all'interessato, nello stesso termine, di avanzare motivata istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 9 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n  1 Ragusa.

Ragusa, 18.04.2018

Il Commissario
dott. Salvatore Lucio Ficarra

per il Commissario
il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Lombardo

